

Federazione Italiana Giuoco Handball



PALLAMANO
DISCIPLINA OLIMPICA

Segreteria Generale

Roma, 25 marzo 2008

Circolare n. 14/2008

Alle Società Affiliate
Agli atleti e tecnici
Ai Signori Consiglieri Federali
Ai Signori Revisori dei Conti
Ai Comitati e Delegazioni Regionali
Alle Delegazioni Provinciali
Ai Settori Federali
LORO INDIRIZZI

Oggetto: *Pubblicazione nuova stesura Regolamento Attività Sportiva Federale.*

Si comunica che il C.O.N.I. ha approvato le modifiche apportate al regolamento in oggetto che, in data odierna, viene pubblicato sul sito federale www.figh.it nella nuova stesura in vigore.

Si precisa, per una migliore lettura del regolamento, che le modifiche riguardano gli artt. 3-5-6-7-8-13-14-16-18-22-29-30-32-47-51.

Ferma restando la rilevanza di tutte le modifiche apportate, sulle quali si richiama l'attenzione dei destinatari della presente, appare in particolare opportuno segnalare i seguenti articoli:

- **art. 6** che prevede la l'invio a mezzo fax o e-mail (e non più a mezzo telegramma) entro e non oltre il 10 giugno di ogni anno, delle richieste per l'integrazione degli organici
- **art. 7** che prevede, una volta verificata l'impossibilità che la gara possa svolgersi secondo quanto previsto dal calendario ufficiale sul campo indicato, lo spostamento d'ufficio sul campo alternativo nella stessa data ed orario, ovvero, previo accordo tra le due società interessate, lo spostamento ad altra data, purché successiva a quella di svolgimento della precedente giornata di campionato e precedente la successiva giornata di campionato

- **art. 8** che sancisce come l'ammissione ad uno dei campionati di serie inferiore si perfeziona ove, successivamente alla data della richiesta, si renda libera una posizione, e ciò con priorità rispetto ad eventuali reintegri da attuarsi sulla base dell'apposita graduatoria
- **art. 14** che fissa alle ore 12.00 del giorno successivo a quello di gara il termine per il preavviso telegrafico richiesto in caso di mancata presentazione in campo
- **art. 30** che precisa come gli arbitri, ovvero il commissario di gara se presente, debbano procedere all'identificazione delle persone iscritte a referto alla presenza fisica delle stesse
- **art. 51** che prevede per gli arbitri l'obbligo di citare espressamente nel referto di gara la circostanza in cui la gara viene eventualmente proseguita "pro-forma"

Distinti saluti.

Il Segretario Generale

Adriano Ruocco

